



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

N. 555/RS/01/67/1/003846

Roma, 6 SET. 2017

OGGETTO: Frequenza 9° corso di formazione per Vice Ispettori.
Aspettativa speciale. Chiarimenti.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
CONSAP – ADP – ANIP-ITALIA SICURA	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE	
UIL POLIZIA (UIL POLIZIA – M.P. – P.N.F.D.)	= ROMA =

In relazione all'esteso interesse manifestato sulla questione sintetizzata in oggetto, peraltro materia di numerosi quesiti, si comunicano gli elementi forniti dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane in merito ai sottoelencati punti di doglianza:

1. inapplicabilità dell'aspettativa speciale ex art. 28 L. 668/86 in relazione al corso in oggetto, perché tale istituto non potrebbe essere applicato ai concorsi interni ma solo nei confronti di dipendenti che partecipano a concorsi esterni;
2. l'aspettativa ex art. 28 L. 668/86, addirittura non sarebbe più istituto vigente, poiché farebbe riferimento ad alcuni articoli della L. 121/1981 (aventi ad oggetto i corsi di formazione) successivamente abrogati;
3. non ci sarebbe nel caso specifico una "novazione" del rapporto di lavoro, perché si tratta di "una promozione alla qualifica superiore" e, quindi, di una "progressione interna";
4. non viene interrotto durante il corso il rapporto d'impiego con l'Amministrazione, restando "immutati i doveri di appartenenza ed il mantenimento delle responsabilità giuridiche connesse alle qualifiche di agente/ufficiale di P.G.";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

5. risulterebbe una disparità di trattamento tra il 9° corso per vice ispettori ed altri corsi recenti (non meglio definiti), ai quali sarebbe stato garantito un trattamento economico diverso;
6. la citata aspettativa speciale ex art. 28 limiterebbe la fruizione di istituti giuridici riconosciuti al dipendente, quali, ad esempio, permessi L. 104, congedi straordinari di varia natura (es. per matrimonio), permessi studio, permessi sindacali, permessi orari, permessi per l'esercizio di attività negli enti locali, ecc.;
7. l'orientamento seguito dall'Amministrazione si scontrerebbe, infine, con quanto è stabilito nel riordino (D. L.vo 95/2017), che prevede un corso per vice ispettori di 6 mesi (2 mesi residenziali, 2 mesi e-learning e 2 mesi di tirocinio applicativo) diverso da quello previsto per il 9° corso:

Punti 1 e 2.

Circa la richiamata inapplicabilità al caso specifico - se non addirittura l'abrogazione - dell'aspettativa speciale ex art. 28 L. 668/86, si rileva che non si evince dal letterale disposto dalla norma che tale istituto non debba applicarsi ai concorsi interni. L'articolo, infatti, recita che *"l'allievo ammesso ai corsi..., appartenente ai ruoli della Polizia di Stato... durante il periodo di frequenza del corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all'art. 59 della L. 121/1981"*. Tale assunto non è mai stato posto in discussione dalla giurisprudenza amministrativa.

Che poi tale istituto sia addirittura venuto meno perché sono stati abrogati gli articoli 48, 53 e 56 della L. 121/81 non è assolutamente condivisibile, atteso che al momento dell'entrata in vigore della L. 668/1986 erano vigenti tali articoli che prevedevano i corsi per agenti, ispettori e commissari. La previsione e la disciplina di tali casi è transitata, poi, nel D.P.R. 335/82, così come modificato con il D.L.vo 53/2001. Pertanto, nella denegata ipotesi in cui si volesse accedere a tale tesi, paradossalmente l'aspettativa speciale non dovrebbe applicarsi ai corsi per agenti, ispettori e commissari, ma soltanto a quelli per il personale della Banda Musicale, atteso che l'art. 8 del D.P.R. 341/1982, cui l'art. 28 fa rinvio, non è stato interessato da successive modifiche, come invece accaduto per gli articoli 48, 53 e 56 della L. 121/81.

Si rileva, infine, che l'aspettativa ex art. 28 è un istituto "creato" in favore del personale, quale garanzia del mantenimento del posto di lavoro nel caso in cui non si riuscisse a superare il corso per il ruolo superiore (infatti, in mancanza di questo specifico istituto, i dipendenti dovrebbero dimettersi dai ruoli per la frequenza dei corsi, con l'alea dell'esito finale del superamento del corso stesso).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Punto 3.

Nel caso specifico, secondo talune interpretazioni di parte sindacale, non ci sarebbe una “novazione” del rapporto di lavoro.

Al riguardo, è ormai assodato, per dottrina dominante e giurisprudenza costante, che l'accesso ad un ruolo superiore per il quale la normativa non prevede un ingresso soltanto dall'interno (come avviene, invece, per i sovrintendenti e per i dirigenti) è conseguenza di una libera scelta del dipendente di cimentarsi in un concorso che può determinare un suo “avanzamento” in carriera, differente, però, dalla “progressione” tecnicamente intesa.

Tra i due termini, avanzamento e progressione, vi è infatti un rapporto di “genus” a “species”, nel senso che per avanzamento, in generale, si intende qualsiasi ricollocazione del dipendente in una qualifica o ruolo superiore, comprendendo così sia la progressione in carriera tecnicamente intesa, che si estrinseca con la promozione alla qualifica immediatamente superiore (e che può intervenire o per scrutinio o per concorso), sia l'avanzamento in senso stretto che interviene con la ricollocazione del dipendente in un ruolo superiore (non necessariamente attiguo al precedente) attraverso una procedura concorsuale.

Ebbene, nel caso di avanzamento in senso stretto, si avrà, quindi, una novazione vera e propria del rapporto di lavoro, che comporta la ricollocazione del dipendente nella stessa Amministrazione, ma in una posizione superiore e del tutto slegata dalla precedente (se non per i fini previdenziali ed economici).

Ed è questo il caso del concorso interno per vice ispettori.

Peraltro, alle medesime conclusioni si è pervenuti nel 2011 per il concorso interno per vice periti, ai quali non è stato riconosciuto il trattamento di missione.

Punto 4.

Non si è mai posto in dubbio che durante il corso venga mantenuto il rapporto di impiego.

E' notorio, infatti, che in tutte le posizioni di aspettativa il rapporto di impiego non venga mai meno. Ciò che, invece, si interrompe è il rapporto di servizio, che, nel caso specifico, opera con il precedente ufficio e con la precedente qualifica.

L'art. 27 del D.P.R. 335/82 definisce, infatti, sempre “allievi” gli ammessi al corso di formazione per vice ispettori riservato agli interni, ma specifica anche (al 6° comma) che gli stessi “conservano la qualifica all'atto dell'ammissione” al corso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

In capo a tali dipendenti, pertanto, si consolidano due distinte e separate posizioni giuridiche: una di allievo e una di agente/sovrintendente, con la caratteristica che quest'ultima non è "attiva", costituendo una "posizione giuridica affievolita" ed operando solo nelle interazioni tra terzi al di fuori delle scuole, con riferimento alle qualifiche di agente ed ufficiale di P.G..

E' quindi fuor di dubbio che un allievo - e tali sono i futuri dipendenti del 9° corso - si ponga in un rapporto nuovo con l'Amministrazione, slegato dal precedente.

Punto 5.

Circa la lamentata disparità di trattamento, si ritiene che ci si riferisca ai corsi per vice sovrintendenti, per i quali è corrisposto il trattamento di missione. Al riguardo, si rileva che a tale personale non si applica l'aspettativa speciale ex art. 28 della L. 668/86. Tale norma prevede, infatti, l'applicazione dell'istituto in parola solo ai corsi per agente, vice ispettore e commissario e non anche a quelli per sovrintendente o per dirigente, ruoli, questi ultimi, ai quali - come detto - si accede soltanto dall'interno.

Al riguardo, valgono, quindi, le considerazioni già espresse sopra al punto 3.

Punto 6.

Non si ritiene che la posizione di aspettativa possa limitare la fruizione di altri istituti giuridici (permessi L. 104, congedi straordinari, ecc.), reputando possibile la loro contemporanea fruizione. Naturalmente, ciò potrà influire sulle assenze dal corso e sul loro computo complessivo.

Si ritiene, invece, che non possano coesistere due tipologie diverse di aspettativa. Cosicché, a titolo esemplificativo, se un futuro allievo vice ispettore riveste incarichi sindacali e si trova in posizione di aspettativa per motivi sindacali, lo stesso dovrà rientrare dell'aspettativa sindacale per la frequenza del corso.

Punto 7.

Infine, l'aspettativa ex art. 28 L. 668/1986 prevista per il 9° corso non appare essere in contrasto con il disposto del riordino, atteso che l'art. 27 della L. 335/82, nella nuova formulazione, contiene la stessa identica precedente previsione. Solo il decreto attuativo (in fase di predisposizione) indica diverse modalità di svolgimento del corso (2 mesi residenziali, 2 mesi e-learning e 2 mesi di tirocinio), ma ciò non incide sulla posizione giuridica di allievo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

In conclusione, per completezza, si soggiunge che negli ultimi 10 anni non è mai stato corrisposto il trattamento di missione ai dipendenti frequentatori di corsi (eccetto ai sovrintendenti e dirigenti), sia vincitori di concorsi interni (vice periti, commissari medici e tecnici nell'aliquota del 20%), sia vincitori di concorsi esterni.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA

[Signature]
Calabria